

FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO

00198 ROMA – VIA GREGORIO ALLEGRI, 14

CORTE FEDERALE D'APPELLO

III^a SEZIONE

L.N.D. Comitato Interregionale

COMUNICATO UFFICIALE N. 003/CFA

(2014/2015)

Si dà atto che la Corte Federale d'Appello, nella riunione tenutasi in Roma il 16 ottobre 2014, ha adottato le seguenti decisioni:

I° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Dott. Luigi Caso, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

1. RICORSO CALC. GIANLUCA STURIALE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER MESI 12 INFLITTA SEGUITO DEFERIMENTO DELLA PROCURA FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 8, COMMI 6 E 11 C.G.S. ED ALL'ART. 39 (RECTIUS 43) COMMA 2 REGOLAMENTO L.N.D. ED ALL'ART. 94 TER N.O.I.F. (nota 6822/285 pf12-13/GT/dl del 20/05/2014 – Delibera della Commissione Disciplinare Territoriale presso il C.R. Sicilia – Com. Uff. n. 29 dell'8.8.2014)

La C.F.A., respinge il ricorso come sopra proposto dal calc. Gianluca Sturiale. Dispone incamerarsi la tassa reclamo.

II° COLLEGIO

Prof. Pierluigi Ronzani – Presidente; Avv. Maurizio Greco, Avv. Maurizio Borgo, Prof. Paolo Tartaglia, Prof. Alessandro Zamponi – Componenti; Dott. Carlo Bravi – Rappresentante A.I.A.; Dott. Antonio Metitieri – Segretario.

2. RICORSO SIG. MURZI LUCIANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA INIBIZIONE PER MESI 8 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell'11.9.2014)

3. RICORSO POL. ROCCA STRADA A.S.D. AVVERSO LE SANZIONI DELL'AMMENDA DI € 800,00 E LA PENALIZZAZIONE DI PUNTI 10 IN CLASSIFICA DA SCONTARSI NELLA STAGIONE SPORTIVA 2014/2015 INFLITTE ALLA RECLAMANTE, A TITOLO DI RESPONSABILITÀ DIRETTA ED OGGETTIVA AI SENSI DELL'ART. 4 COMMI 1 E 2 C.G.S. SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART. 10 COMMA 2, ASCRITTA AI PROPRI TESSERATI – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell'11.9.2014)

4. RICORSO CALC. REGOLI LEONE AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA PER 14 GIORNATE EFFETTIVE DI GARA INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. IN RELAZIONE ALL'ART.10 COMMA 2 C.G.S. – NOTA N. 7759/1660 PF 13-14 E NOTA 2/1060 PF 13-14 (Delibera del Tribunale Federale Territoriale presso il C.R. Toscana – Com. Uff. n. 15 dell'11.9.2014)

La C.F.A., riuniti preliminarmente i ricorsi n. 2-3-4, come sopra rispettivamente proposti dal Sig. Murzi Luciano, dalla Pol. Roccastrada A.S.D. di Roccastrada (Grosseto) e dal calc. Regoli Leone, li accoglie e, per l'effetto, ridetermina le sanzioni inflitte nel modo seguente:

- Murzi Luciano, mesi 6 di inibizione;
- Pol. Roccastrada A.S.D., €400,00 di ammenda e punti 5 di penalizzazione da scontarsi nella stagione sportiva 2014/2015;
- Regoli Leone, 7 giornate effettive di gara.

Dispone restituirsi le tasse reclamo rispettivamente versate.

ORDINANZA ISTRUTTORIA

5. RICORSO SIG. MICHELE CALIFANO AVVERSO LA SANZIONE DELLA SQUALIFICA DI MESI 6 INFLITTA AL RECLAMANTE SEGUITO DEFERIMENTO DEL PROCURATORE FEDERALE PER VIOLAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 1 C.G.S. – NOTA N. 7845/690 PF13-14 AM/MA DEL 30.6.2014 - N. 284/690 PF13-14 (Delibera del Tribunale Federale Nazionale - Sez. Disciplinare – Com. Uff. n. 5/TFN del 25.9.2014)

La C.F.A.,

letti gli atti del procedimento, visti i motivi dell'impugnazione, la decisione di I grado, riservata ogni decisione sul rito e sul merito, ritiene necessario, ai fini del decidere, acquisire:

- le dichiarazioni dei tesserati Cacciatore Cristian e Cognigni Luca indicati dalla parte lesa Scartozzi, nell'audizione resa in data 20.5.2014 ai rappresentanti della Procura Federale come presenti al momento dei fatti;
- gli eventuali esiti del procedimento amministrativo conseguenti alla segnalazione dei Carabinieri della Stazione di Matelica alla Questura di Macerata a carico del reclamante Califano (cfr ultimo cpv nota del 19.3.2014 a firma del M.A. F. Cataluffi),

rinvia la trattazione del procedimento alla prima riunione utile.

IL PRESIDENTE
Pierluigi Ronzani

Publicato in Roma il 17 ottobre 2014

IL SEGRETARIO
Antonio Di Sebastiano

IL PRESIDENTE
Carlo Tavecchio